



Ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

Modifica del 23 ottobre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 aprile 2008¹ sulla protezione degli animali è modificata come segue:

Art. 20 lett. g

Sui volatili domestici sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- g. la triturazione di feti vivi negli incubatoi e di pulcini vivi.

Art. 178a cpv. 3

Abrogato

Art. 179a cpv. 1 lett. f, ultimo trattino

¹ Sono ammesse le seguenti procedure di stordimento:

- f. per pollame:
 - appropriata miscela di gas; durante questo processo i pulcini vivi non possono essere ammassati l'uno sull'altro;

¹ RS 455.1

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

23 ottobre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr